

***Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali".***

TRA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (nel seguito "CDP"), con sede legale in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v., iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona del Dott. Giovanni Gorno Tempini in forza dei poteri conferiti con delibere del Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2010, del 16 giugno 2010 e del 13 ottobre 2010

E

Il Ministero dell'economia e delle finanze (nel seguito "MEF") in persona del Direttore generale della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, Dott. Antimo Prospero,

parti del presente Addendum (nel seguito le "Parti")

PREMESSO

- che in data 23 dicembre 2009 è stata sottoscritta tra CDP e MEF la Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, approvata con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 102898 del 24 dicembre 2009 registrato alla Corte dei Conti in data 1 giugno 2010, reg 3 foglio 110 (di seguito, la "Convenzione");
- che l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (di seguito, il "D.L. 35/2013"), ha "istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" (di seguito, la "Sezione") con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per

*pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014".*

*Ai sensi del medesimo comma 10 "E' accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013";*

- *che l'articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013 prevede che: " Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 (di seguito, l'"Addendum") e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.";*
- *che l'articolo 1, comma 12, del D.L. 35/2013 stabilisce che "Per le attività oggetto dell'addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per gli anni 2013 e 2014";*
- *che l'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013 prescrive, tra l'altro, che "Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto, legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito, il "TUEL"), chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti (di seguito, l'"Anticipazione"). L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni";*

- che, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013, il MEF trasferisce le disponibilità della Sezione sul conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato n. 25050, denominato "FONDO LIQUID. DEB. ENTI LOCALI" (di seguito, "Conto Corrente"), intestato al MEF medesimo;
- che il MEF, ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 45 del 9 aprile 2013, recante "Comunicazione tasso di interesse da applicare alle anticipazioni previste dall'art. 1, comma 13, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per le erogazioni dell'anno 2013";

ciò premesso tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue

#### Articolo 1

*(Premesse)*

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

#### Articolo 2

*(Conferimento dell'incarico)*

1. Con la sottoscrizione del presente Addendum, CDP, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013, provvede all'espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate:
  - I. gestire le risorse finanziarie della Sezione, operando sul Conto Corrente nonché su eventuali ulteriori conti correnti strumentali a tale gestione, effettuando prelievi e versamenti sugli stessi, con facoltà di verificare in ogni momento il saldo tempo per tempo esistente sul Conto Corrente;
  - II. ricevere le domande di Anticipazione inviate dagli enti locali e compilate, pena irricevibilità, utilizzando il modello sub 1 al presente Addendum (di seguito, la "Domanda di Anticipazione");
  - III. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione pervenute dagli enti locali ed il rispetto dei termini di presentazione delle medesime di cui all'articolo 1, commi 13 e 10, del D.L. 35/2013 (30 aprile 2013 e, per le domande pervenute successivamente, 30 settembre 2013);
  - IV. trasmettere al MEF un elenco delle Domande di Anticipazione accolte ed un elenco delle Domande di Anticipazione rigettate;
  - V. determinare l'importo delle Anticipazioni spettanti a ciascun ente locale, sulla base delle domande di anticipazione pervenute complete nei termini prescritti dal D.L. 35/2013, mediante ripartizione proporzionale delle somme annualmente disponibili nella Sezione e nei limiti delle stesse, ovvero secondo i diversi criteri eventualmente individuati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013 (di seguito, il "Criterio di Ripartizione");

- VI. concedere, nei termini previsti dall'articolo 1, commi 13 e 10, del D.L. 35/2013 (entro il 15 maggio 2013 ovvero entro il 31 ottobre 2013), le Anticipazioni, come calcolate secondo il Criterio di Ripartizione;
- VII. stipulare, mediante scambio di corrispondenza e senza necessità di autentica delle firme, i contratti di Anticipazione sulla base dello schema allegato sub 2 al presente Addendum (di seguito, i "Contratti di Anticipazione");
- VIII. erogare le Anticipazioni agli enti locali beneficiari in conformità ai Contratti di Anticipazione;
- IX. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze, tramite RID o altro strumento, le rate di rimborso delle Anticipazioni, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta in dipendenza dei Contratti di Anticipazione;
- X. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dal contratto tipo allegato sub 2 al presente Addendum;
- XI. versare annualmente al bilancio dello Stato, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 12, comma 6, del D.L. 35/2013, gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti locali delle Anticipazioni, esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte di CDP ai sensi dei Contratti di Anticipazione;
- XII. comunicare entro il 15 giugno di ciascun anno all'Agenzia delle Entrate e al MEF i dati relativi alla mancata corresponsione delle rate di ammortamento, ai fini dell'attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013, ossia mediante trattenute delle relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24;
- XIII. conservare, archiviare e rendere disponibile al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ed ai Contratti di Anticipazione.
2. Il MEF autorizza CDP affinché, nell'esecuzione delle attività di cui al presente Articolo 2, quest'ultima si avvalga dell'opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti.
3. Il MEF riconosce che i compiti di CDP ai sensi del presente Addendum non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al precedente comma 1 tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione.

4. Nell'ambito dell'espletamento del proprio incarico CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF può fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con CDP le relative modalità di gestione.

### Articolo 3

#### *(Criteri e modalità per l'accesso degli enti locali all'Anticipazione)*

1. Le Anticipazioni possono essere richieste esclusivamente dagli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del TUEL presentando alla CDP la Domanda di Anticipazione entro il 30 aprile 2013, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario. Gli enti locali che non abbiano presentato Domanda di Anticipazione entro il predetto termine, possono presentare, entro e non oltre il 30 settembre 2013, Domanda di Anticipazione a valere sulla quota accantonata di cui all'articolo 1, comma 10, del D.L. 35/2013 (pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014) e sulle eventuali disponibilità non assegnate in prima istanza. Ai fini del rispetto dei predetti termini farà fede la data di ricevimento, da parte di CDP, della Domanda di Anticipazione. Le Domande di Anticipazione potranno essere inviate esclusivamente mediante:
  - posta elettronica certificata, con documento informatico firmato digitalmente;
  - via telefax, ai numeri indicati da CDP, con successivo inoltro dell'originale;
  - consegna a mano dell'originale.
2. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della Domanda di Anticipazione farà fede, a seconda dei casi, (a) la conferma di avvenuta ricezione prodotta dal sistema informatico della CDP, nel caso di posta elettronica certificata, (b) la data di ricezione del telefax da parte di CDP, nel caso di invio per telefax, e (c) il protocollo assegnato dalla CDP alla ricezione, in caso di consegna a mano. In tale ultimo caso, la Domanda di Anticipazione dovrà essere consegnata durante i normali orari di apertura degli uffici.
3. Le Domande di Anticipazione che risulteranno parzialmente compilate ovvero prive delle prescritte sottoscrizioni saranno ritenute non accoglibili.
4. L'importo di ciascuna Anticipazione sarà calcolato da CDP secondo il Criterio di Ripartizione e dovrà essere destinato, una volta erogato da CDP, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013 al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte corrente e di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ai quali l'ente non possa far fronte per carenza di liquidità, secondo quanto dichiarato dall'ente locale nella Domanda di Anticipazione.
5. Successivamente alla concessione dell' Anticipazione, ai fini del perfezionamento del Contratto di Anticipazione, l' ente locale dovrà inviare (mediante telefax) alla CDP il modello di contratto tipo, debitamente compilato e sottoscritto, nel quale saranno indicati l'importo e la durata di ammortamento dell' Anticipazione concessa; il Contratto di Anticipazione sarà perfezionato all'atto della restituzione da parte della CDP all' ente

locale (mediante telefax) del Contratto di Anticipazione sottoscritto dalla CDP per accettazione. L'acquisizione da parte della CDP del rapporto di trasmissione positivo del telefax sancirà il perfezionamento del Contratto di Anticipazione.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, all'atto dell'erogazione delle Anticipazioni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al precedente comma 4. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale ed analitica certificazione alla CDP, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, entro 45 giorni dalle date di erogazione delle Anticipazioni.
7. I pagamenti di cui al precedente comma dovranno essere effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento dovrà essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.
8. L'Anticipazione potrà avere durata massima fino a 30 anni a decorrere dalla data di stipula del Contratto di Anticipazione. L'ente locale dovrà rimborsare l'Anticipazione mediante il pagamento, a partire dall'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione, di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31 maggio di ciascun anno.
9. Il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni è determinato dal MEF ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013. L'interesse annuo nominale che si applicherà alle erogazioni delle anticipazioni dell'anno 2013 è pari al 3,302%. L'interesse annuo nominale che si applicherà alle erogazioni delle anticipazioni dell'anno 2014 sarà quello determinato e pubblicato sul sito internet del MEF entro il 15 gennaio 2014.

#### Articolo 4

##### *(Recupero delle rate di ammortamento non corrisposte)*

1. La CDP trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati degli enti locali che non hanno corrisposto le rate di ammortamento, con i relativi importi non restituiti, da recuperare secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013.
2. Il recupero delle somme avrà inizio decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei dati di cui al comma precedente, secondo l'ordine cronologico di ricezione dei dati medesimi.
3. Entro il giorno 15 di ciascun mese, l'Agenzia delle Entrate provvede a versare alla CDP, sul conto indicato dalla stessa, le somme recuperate nel mese precedente, comunicando al MEF ed alla CDP i dati delle operazioni effettuate. L'Agenzia delle Entrate provvede, altresì, a comunicare agli enti interessati le somme recuperate, secondo le ordinarie modalità di rendicontazione ai medesimi del gettito riscosso attraverso il sistema del versamento unificato di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Esulano dalle competenze dell'Agenzia delle Entrate ulteriori adempimenti diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo.
5. Le modalità di scambio dei dati tra MEF, CDP ed Agenzia delle Entrate, esclusivamente telematiche, nonché il contenuto dei dati medesimi di cui al presente articolo, saranno definiti con separate lettere d'intesa.

#### Articolo 5

##### *(Tutela dei dati personali)*

1. I dati personali contenuti nelle Domande di Anticipazione e nei Contratti di Anticipazione saranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti di cui all'Addendum, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in conformità ai principi di correttezza, legittimità e pertinenza, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice Privacy).
2. Tali dati personali potranno essere comunicati a tutti i soggetti a cui la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge.
3. I dati personali non potranno essere diffusi. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy, che prevede, tra gli altri, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, il diritto di aggiornare, rettificare o integrare gli stessi nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. I diritti di cui al citato art. 7 del Codice Privacy possono essere esercitati con richiesta rivolta senza particolari formalità al responsabile del trattamento dei dati personali di CDP. In particolare, la richiesta potrà essere inviata via posta alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n° 4, 00185 - Roma, all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali o anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: [privacy@cassaddpp.it](mailto:privacy@cassaddpp.it).
4. Il MEF autorizza la CDP a trasmettere i dati alla Banca d'Italia, all'ISTAT, alle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, al fine di permettere l'espletamento delle attività istituzionali dei medesimi enti.

#### Articolo 6

##### *(Commissioni per le attività espletate dalla CDP)*

1. Il MEF riconosce alla CDP, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del D.L. 35/2013, una commissione per i servizi resi nella misura complessiva massima di euro 500.000 per gli anni 2013 e 2014.
2. La CDP presenta al MEF, unitamente alle rendicontazioni relative agli anni 2013 e 2014, rese ai sensi del successivo articolo 7 del presente Addendum, specifica richiesta di pagamento della commissione, nella misura del 50% della commissione complessiva di cui al comma precedente per ciascun anno.

## Articolo 7

### *(Rendicontazione e invio dei dati al MEF)*

1. CDP trasmette al MEF la rendicontazione con cadenza periodica, almeno una volta l'anno.
2. Il MEF si pronuncia su detta rendicontazione entro due mesi dal ricevimento.
3. La rendicontazione consiste in una relazione in merito alla gestione delle risorse finanziarie della Sezione.
4. Con separata lettera d'intesa tra CDP e MEF possono essere definiti ed aggiornati tutti i dettagli tecnici, procedurali e di tempistica per la trasmissione dei dati recati dalla relazione di cui al presente articolo. Le eventuali modifiche di tali evidenze informatiche devono sempre garantire una struttura di alimentazione coerente con la base dati storica del MEF.
5. La CDP, con la stessa tempistica prevista al precedente comma 1, attesta e certifica l'ammontare di quanto riscosso per conto del MEF.
6. Tutti i dati trasmessi da CDP al MEF ai sensi del presente articolo sono da intendersi come certificati da CDP medesima, e saranno forniti su supporti informatici che rispondono alle caratteristiche di autenticità e non ripudio, secondo la normativa vigente.
7. Tutte le attività di rendicontazione di cui al presente articolo non comportano costi aggiuntivi a carico del MEF.

## Articolo 8

### *(Uffici di riferimento)*

1. Nell'espletamento dell'attività inerente alla gestione delle Anticipazioni nonché per quant'altro è previsto dal presente Addendum, gli uffici di riferimento per ciascuna delle parti sono:
  - per la CDP: Area Enti Pubblici
  - per il MEF: Dipartimento del Tesoro Direzione VI

## Articolo 9

### *(Efficacia e durata)*

1. Il presente Addendum, con i relativi allegati, è approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro e diviene efficace dal giorno successivo alla data di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.
2. Il presente Addendum ha durata sino al 31 dicembre 2014 e comunque non oltre l'estinzione definitiva di tutte le Anticipazioni, salvo disdetta che ciascuna Parte può comunicare all'altra mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima del 31 dicembre di ciascun anno di durata del presente Addendum.

Articolo 10

*(Adempimenti fiscali)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 il presente Addendum, le Domande di Anticipazione, i Contratti di Anticipazione e tutti gli atti e le operazioni posti in essere dalla CDP per l'esecuzione del presente incarico sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.


Articolo 11

*(Allegati)*

1. Al presente Addendum sono allegati:
  - Allegato 1 - Domanda di Anticipazione;
  - Allegato 2 - Contratto tipo di Anticipazione.


Roma, 12 APR. 2013

*L'Amministratore delegato della Cassa  
depositi e prestiti società per azioni*



Giovanni Gorno Tempini

*Il Direttore generale della Direzione VI del  
Dipartimento del Tesoro - Ministero  
economia e finanze*



Antimo Prospero

**(SU CARTA INTESTATA DELL'ENTE LOCALE o in caso di inoltro tramite Posta Elettronica Certificata,  
indicazione dei dati dell'Ente)**

Schema di domanda di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (il "D.L. 35/2013"), ovvero dell'articolo 1, comma 10 del medesimo D.L. 35/2013, per le domande pervenute successivamente al 30 aprile 2013 ed entro il 30 settembre 2013.

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 ROMA

Indirizzo PEC: \_\_\_\_\_

Numero telefax: \_\_\_\_\_

**ENTE (indicare denominazione)**

.....Prov. ....

**Protocollo Ente n. .... Data Protocollo Ente .....**

**Oggetto:** richiesta di anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013, ovvero dell'articolo 1, comma 10 del medesimo D.L. 35/2013, per le domande pervenute successivamente al 30 aprile 2013 ed entro il 30 settembre 2013.

I sottoscritti

- \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente,
- \_\_\_\_\_, nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'Ente,

**RICHIEDONO,**

alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la "CDP"), la quale a tal fine agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, il "MEF"), ai sensi e per gli effetti delle norme in oggetto e dell'addendum stipulato tra la CDP e il MEF in data \_\_\_\_\_ (di seguito, l'"Addendum"), ed in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la concessione di un'anticipazione di liquidità con scadenza 31 maggio \_\_\_\_\_ (non oltre il 31 maggio 2042), a valere sui fondi statali disponibili annualmente nella "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" (di seguito, la "Sezione"), di cui all'articolo 1, comma 10, del sopra richiamato D.L. 35/2013, per il pagamento di debiti verso terzi per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_, (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_).

A.

W

Allo scopo, dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il predetto importo complessivo si riferisce al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero di debiti per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine del 31 dicembre 2012.

I sottoscritti prendono atto che l'importo dell'anticipazione sarà determinato, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013, proporzionalmente sulla base del rapporto tra le risorse statali disponibili annualmente sulla Sezione e l'importo complessivo delle anticipazioni richieste ed accolte, ovvero sulla base dell'eventuale diverso criterio di riparto individuato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, e nei limiti delle predette risorse statali.

Ai fini del perfezionamento dell'operazione, da effettuarsi mediante la sottoscrizione del contratto di anticipazione perfezionato sulla base del contratto tipo, allegato all'Addendum, approvato con decreto del direttore generale del Tesoro, ai sensi dell' articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013 e pubblicato sul sito internet di CDP e del MEF, i sottoscritti dichiarano inoltre, sotto la loro responsabilità, quanto segue:

- di aver preso visione dell'Addendum e di accettare i termini e le condizioni ivi previsti per la presentazione della domanda di anticipazione e per la concessione della stessa;
- l'Ente non può procedere ai pagamenti dei debiti di cui sopra a causa di carenza di liquidità;
- i pagamenti in favore dei creditori dell'Ente saranno effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento sarà imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento;
- il piano dei pagamenti dei debiti di cui sopra sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, per importi aggregati per classi di debiti;
- l'Ente provvederà, all'atto dell'erogazione dell'anticipazione, all'immediata estinzione dei debiti di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013, tenuto anche conto di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013;
- l'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, comunicherà ai propri creditori, anche a mezzo di posta elettronica, l'importo e le date entro la quale provvederà al pagamento dei debiti di cui sopra;
- l'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'anticipazione oggetto della presente istanza nonché a soddisfare per tutta la durata dell'anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme al pagamento delle suddette annualità previsti dall'articolo 159, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di seguito si indica:

- l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente, a cui la CDP invierà eventuali comunicazioni relative alla presente istanza: \_\_\_\_\_;

- il codice IBAN del Conto corrente di Tesoreria Unica intestato all' Ente \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante

(timbro e firma leggibile)

\_\_\_\_\_

Il Responsabile finanziario

(timbro e firma leggibile)

Allegato 2

Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto \_\_\_\_\_

Posizione N. \_\_\_\_\_

Spettabile  
Cassa depositi e prestiti società per azioni  
Via Goito n. 4  
00185 Roma  
Italia

li, \_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/\_\_<sup>1</sup>

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di anticipazione (il "Contratto di Anticipazione") finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per gli scopi, come *infra* descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta sino al 30 giugno 2013 per le Domande di Anticipazione (come di seguito definite) pervenute entro il 30 aprile 2013 e sino al 30 novembre 2013 per le domande pervenute successivamente al 30 aprile 2013 e sino al 30 settembre 2013.

\*\*\*

CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE

TRA

- \_\_\_\_\_ (l'"Ente") rappresentato dal
- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
  - Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
  - \_\_\_\_\_ (altro soggetto abilitato)

E

**Cassa depositi e prestiti società per azioni**, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (la "CDP") che agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (il "MEF") in forza dell'Addendum (come di seguito definito);

<sup>1</sup> Inserire data (gg/mm/aa).

## Allegato 2

**Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35**

codice contratto \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

- a) l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 ( il "D.L. 35/2013"), ha "istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" (la "Sezione") con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014".
- b) l'articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013 prevede che: " Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 ( l'"Addendum") e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.";
- c) l'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013 prescrive, tra l'altro, che "Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (il "TUEL"), chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti (di seguito, le "Anticipazioni"). L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni".
- d) che il MEF, ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 45 del 9 aprile 2013, recante "Comunicazione tasso di interesse da applicare alle anticipazioni previste dall'art. 1, comma 13, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per le erogazioni dell'anno 2013";
- e) in data ..... è stato sottoscritto tra la CDP ed il MEF l'Addendum approvato in data ..... con decreto del direttore generale del Tesoro registrato in data ..... alla Corte dei Conti, pubblicato sul sito del MEF e della CDP;

## Allegato 2

**Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35**

codice contratto \_\_\_\_\_

- f) l'Ente ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità (la "Domanda di Anticipazione") sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario completa di tutti i dati secondo il modello allegato all'Addendum;
- g) l'Ente prende atto che l'importo della presente Anticipazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013, è stato determinato sulla base del criterio proporzionale in relazione al rapporto tra le risorse statali disponibili annualmente nella Sezione e l'importo complessivo delle domande di anticipazione pervenute ed accolte ovvero sulla base dell'eventuale diverso criterio individuato dalla Conferenza Stato Città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013;
- h) la CDP ha concesso all'Ente l'Anticipazione in data \_\_/\_\_/\_\_;
- i) che l'Ente con provvedimento n. \_\_\_\_\_, assunto in data \_\_/\_\_/\_\_ esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere con la CDP un'Anticipazione di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_) per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine (le "Spese") secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi;
- j) l'Ente ha fornito alla CDP il Modulo R.I.D. conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni;
- k) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato all'Addendum e le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione sono corrette e veritiere;
- l) **[PER I SOLI ENTI LOCALI CHE ABBIANO DELIBERATO IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 243-BIS TUEL]** l'Ente dichiara di rispettare il termine di 30 giorni dalla concessione dell'Anticipazione, di cui all'art. 1, comma 15, del D.L. 35/2013, per la corrispondente modifica del piano di riequilibrio.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

#### Articolo 1

#### Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione.
2. Nel presente Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"Addendum" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Anticipazione" indica l'operazione oggetto del Contratto di Anticipazione;

"CDP" indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di

## Allegato 2

Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto \_\_\_\_\_

Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

"Contratto di Anticipazione" indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l'Ente;

"Convenzione" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"D.L.35/2013" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Data di Accettazione" indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

"Data di Erogazione" indica la data che corrisponde al settimo giorno lavorativo successivo alla Data di Accettazione per l'Erogazione 2013 ed il 28 febbraio 2014 per l'Erogazione 2014;

"Data di Inizio Ammortamento" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Data di Pagamento" indica il 31 maggio di ciascun anno;

"Data di Proposta" indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

"Data di Scadenza" indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Anticipazione;

"Debito Residuo" indica, ad ogni data, ed in relazione a ciascuna Erogazione, l'importo indicato nel relativo Piano di Ammortamento;

"Domanda di Anticipazione" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione

"Ente" indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Anticipazione, che contrae l'Anticipazione;

"Erogazione 2013" ha il significato attribuito nel contratto di anticipazione;

"Erogazione 2014" ha il significato attribuito nel contratto di anticipazione;

"Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

"Interessi di Mora" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"MEF" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Modulo R.L.D." indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

"Periodo di Interessi" ha il significato di cui all'articolo 3, comma 2, del Contratto di Anticipazione;

"Piani di Ammortamento" indica i piani di ammortamento predisposti dalla CDP per l'Erogazione 2013 e per l'Erogazione 2014 e trasmessi dalla CDP entro il quinto giorno lavorativo successivo alla relativa Data di Erogazione;

"Sezione" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Somma Anticipata" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Spese" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Tasso di Interesse 2013" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Tasso di Interesse 2014" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Tesoriere" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente.

"TUEL" indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

### Articolo 2

#### Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, l'Anticipazione per l'importo complessivo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) (la "Somma Anticipata") che sarà erogato per l'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) nel 2013 (l'"Erogazione 2013") e per

## Allegato 2

**Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35**

codice contratto \_\_\_\_\_

- l'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) nel 2014 (l' "Erogazione 2014") .La Somma Anticipata sarà messa a disposizione dell'Ente con decorrenza dalla Data di Accettazione.
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento delle Spese.
  3. L'Anticipazione ha durata fino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (la "Data di Scadenza").
  4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata alla Data di Erogazione (anche la "Data di Inizio Ammortamento").

### Articolo 3 Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sull'Erogazione 2013 maturano interessi in misura del 3,302% nominale annuo (il "Tasso di Interesse 2013") mentre per l'Erogazione 2014 maturano interessi sulla base del tasso di interesse determinato ai sensi dell'art.1, comma 13, del D.L. 35/2013 con comunicato del Direttore generale del Tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del MEF entro il 15 gennaio 2014 (il "Tasso di Interesse 2014").
2. L'ammortamento dell' anticipazione è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 12 (dodici) mesi (il "Periodo di Interessi) fatta eventualmente esclusione per il primo periodo di interessi. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. La prima Data di Pagamento è fissata il 31 maggio 2014 per l'Erogazione 2013 e il 31 maggio 2015 per l'Erogazione 2014.
4. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse 2013 per l'Erogazione 2013 ed al Tasso di Interesse 2014, per l'Erogazione 2014 e con riferimento rispettivamente all'Erogazione 2013 e all'Erogazione 2014 al netto del capitale ammortizzato sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. I suddetti tassi di interesse dovranno essere applicati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
5. Qualora i suddetti tassi di interesse, come determinati ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 8, configurino una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

### Articolo 4 Erogazione e condizioni sospensive

1. La Somma Anticipata sarà erogata direttamente all'Ente.
2. L' erogazione in due soluzioni avviene attraverso versamento della Somma Anticipata, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato intestato all'Ente IBAN\_\_\_\_\_.
3. L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 10 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione.
4. L'Ente si impegna, ai sensi di quanto previsto dall' art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013, a seguito dell'erogazione della Somma Anticipata a provvedere all'immediata estinzione delle Spese, tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 35/2013, nel rispetto dei criteri di priorità di cui

## Allegato 2

**Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35**

codice contratto \_\_\_\_\_

all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi. Al fine di attestare la suddetta estinzione delle Spese, l'Ente dovrà fornire formale certificazione alla CDP, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente sulla base del modello allegato al presente atto sub 1 per farne parte integrante e sostanziale, entro 45 giorni dalla Data di Erogazione relativa all' Erogazione 2013 ed all' Erogazione 2014.

5. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l'effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento delle Spese.

### Articolo 5 Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, l'Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell' Anticipazione nonché a soddisfare per tutta la durata dell' Anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del TUEL.
5. L'ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento, alla Data di Pagamento prevista dal Contratto di Anticipazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà a carico dell'Ente a trattenere le relative somme con le modalità di cui all'articolo 1, comma 13 del D.L. 35/2013.

### Articolo 6 Rimborso dell'Anticipazione

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate costanti posticipate, annuali, fatta eventualmente eccezione per la prima, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, sulla base dei Piani di ammortamento distintamente predisposti da CDP per l' Erogazione 2013 e per l' Erogazione 2014. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

### Articolo 7 Rimborso anticipato volontario dell'Anticipazione

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale dell'Anticipazione in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla scadenza

## Allegato 2

**Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35**

### codice contratto \_\_\_\_\_

- annuale del 31 maggio 2015 previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento dell'Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).
2. In caso di rimborso anticipato parziale l'Ente dovrà indicare alla CDP l'importo che intende restituire anticipatamente distinto per l'Erogazione 2013 e l'Erogazione 2014. A seguito del rimborso anticipato parziale la CDP inoltra all'Ente i nuovi piani di ammortamento rideterminati a seguito del rimborso stesso.
  3. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e:
    - I. in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende restituire anticipatamente;
    - II. in caso di rimborso anticipato totale, la differenza tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

### Articolo 8

#### Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base all'Anticipazione per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base dei tassi di interesse contrattualmente regolanti l'Erogazione 2013 e l'Erogazione 2014 maggiorati di un punto percentuale annuo (gli "Interessi di Mora").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 10 del Contratto di Anticipazione, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

### Articolo 9

#### Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui al comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione dell'Anticipazione, è tenuto a:

## Allegato 2

**Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35**

codice contratto \_\_\_\_\_

- (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso dell'Anticipazione e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
- (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

### Articolo 10

#### Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
  - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
  - b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento delle Spese;
  - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione;
  - d) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
  - e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente Contratto di Anticipazione, ad eccezione di quella relativa alla certificazione di cui all'art. 4, comma 4, del Contratto di Anticipazione.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi dell'Addendum, comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori.

### Articolo 11

#### Compensazione

1. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.

## Allegato 2

**Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35**

codice contratto \_\_\_\_\_

### Articolo 12 Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Anticipazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

### Articolo 13 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:  
Cassa depositi e prestiti società per azioni  
Via Goito, 4  
00185 Roma  
Fax: +390642214026  
Att.: Back Office Unità Enti Pubblici

Ente:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Att.: \_\_\_\_\_

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Anticipazione.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Anticipazione entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

### Articolo 14 Impegni e dichiarazioni dell'Ente

1. L'Ente dichiara:
  - a) di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del Codice Etico della CDP, reso disponibile sul proprio sito internet.
  - b) di avere preso visione dell'Addendum pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
  - c) di non aver potuto procedere all'estinzione delle Spese a causa di carenza di liquidità;

## Allegato 2

**Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35**

codice contratto \_\_\_\_\_

- d) che le Spese rappresentano debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero di debiti per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
2. L'Ente si impegna a:
- e) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice etico stesso: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a), e (iii) i collaboratori su base continuativa della CDP;
  - f) pubblicare il piano dei pagamenti delle Spese sul sito internet dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, per importi aggregati per classi di debiti;
  - g) comunicare ai propri creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederà al pagamento delle Spese.

### Art. 15

#### Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l'Ente dichiara di aver già preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa al trattamento dei dati personali resa da CDP.
2. Pertanto l'Ente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato Decreto Legislativo, ha attestato il proprio consenso affinché venga effettuato il trattamento dei dati personali in proprio possesso e la comunicazione degli stessi a soggetti terzi secondo quanto indicato nella menzionata informativa.
3. Qualora una Parte dovesse sospettare qualsivoglia violazione delle normative e dei regolamenti sulla protezione dei dati o qualsiasi altra irregolarità nell'elaborazione dei dati ne informerà tempestivamente l'altra Parte.
4. Ulteriori obblighi delle Parti in materia di protezione dati potranno essere oggetto di specifici accordi.

### Articolo 16

#### Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

\* \* \*

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

\_\_\_\_\_

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

Allegato 2

**Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35**

codice contratto \_\_\_\_\_

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione:

- Articolo 4 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario dell'Anticipazione)
- Articolo 9 (Pagamenti)
- Articolo 10 (Risoluzione)
- Articolo 11 (Compensazione)
- Articolo 16 (Foro competente)

\_\_\_\_\_  
[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE ]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

\_\_\_\_\_  
[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

4.

*[Handwritten signature]*

Allegato 2

Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" - art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto \_\_\_\_\_

ALLEGATO 1

CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI

(SU CARTA INTESTATA DELL'ENTE LOCALE o in caso di inoltro tramite Posta Elettronica Certificata, indicazione dei dati dell'Ente)

Schema di certificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (il "D.L. 35/2013")

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  
Via Goito, 4  
00185 ROMA  
Fax n. \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_

ENTE .....Prov. ....

Protocollo Ente n. .... Data Protocollo Ente .....

Oggetto: certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. 35/2013

Il sottoscritto ..... nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'ente, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le somme erogate nel corso dell'anno  2013  2014 dalla CDP quale anticipazione di liquidità ai sensi del contratto di Anticipazione stipulato in data \_\_\_\_\_ sono state destinate, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 6, comma 9, del D.L. 35/2013, all'immediata estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi ed inoltre, dichiara, sotto la propria responsabilità, che sono state effettuate le relative registrazioni contabili.

In relazione a quanto sopra, si allega alla presente certificazione il dettaglio dei pagamenti effettuati debitamente firmato dal sottoscritto.

Il Responsabile del servizio finanziario  
(timbro dell'Ente e firma leggibile)

ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI

Dati del Creditore	Fattura/altro (numero)	Fattura/altro (data)	Natura debito (di parte corrente/di parte capitale)	Importo	Data di pagamento
-----	-----	-----	-----	-----	-----

A.

W